



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Limitazioni del servizio di asporto e divieto per gli esercizi di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande della vendita diretta e/o con asporto, di bevande alcoliche dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
Integrazione/Rettifica

IL SINDACO

A parziale rettifica della propria ordinanza sindacale prot. 25794 del 9 aprile.

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 con il quale sono state adottate "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell' emergenza epidemiologica da COVID - 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020, così come modificato dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;
- il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" ;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021 , n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021 e del 27 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 (GURI n. 52 Serie Generale) con cui Il presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto - Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid - 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato in pari data sulla G.U. in pari data, Serie Generale n. 79;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2/4/2021, pubblicata sulla G.U. n. 81 del 3/4/2021, con la quale si dispone che per la regione Puglia, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. "zona rossa", nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

Visto l'art. 1 comma 1 del citato decreto- Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel quale si legge "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art 2, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto."

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica e di uniformarle ai contenuti prescritti nel **DPCM del 3 marzo 2021**;

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti e **contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale**;

CONSIDERATO che è stata rilevata la presenza di numerosi gruppi di persone, che soprattutto nelle ore serali, senza alcun rispetto delle misure prescrittive di distanziamento interpersonale e di obbligo dell'uso della mascherina, si attardano consumando bevande alcoliche;

CONSIDERATO, Altresì che l'Ordinanza prot. 25794 del 21 aprile 2021 conteneva un refuso e che si rende, pertanto, necessario rettificare.

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permessa e per un periodo decorrente **dall'emissione del presente provvedimento e sino al 30 aprile 2021**, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, la misure di seguito indicate:

1. **La Revoca dell'Ordinanza Sindacale prot. 25794 del 9 aprile 2021**
2. **Il divieto** di asporto delle bevande alcoliche per i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e bracerie) **dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00** sull'intero territorio comunale, fatto salvo il servizio di asporto per i soli alimenti e prodotti di pasticceria e gelateria dalle ore 5,00 alle ore 22,00.

3. il divieto per gli esercizi di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, della vendita diretta e/o con asporto di **bevande alcoliche**, dalle **ore 18,00 fino alle ore 22,00** tutti i giorni della settimana.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa alla Prefettura di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;
- venga trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

